



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Marco Catalano	Consigliere (relatore)
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario
Stefania Calcari	primo referendario
Rosita Liuzzi	primo referendario
Tommaso Martino	primo referendario

Nella camera di consiglio del 16.3.2022 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTA la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, in particolare l'art. 7 comma 8;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Vista la richiesta di parere del Comune di Ailano (CE);

Visto il Decreto Presidenziale n. 28/2021, prot. SC CAM n. 104 del 16 settembre 2021, con il quale sono state individuate le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'Ordinanza presidenziale nr. 13 di convocazione della camera di consiglio del 16.3.2022;

Visto l'atto organizzativo di assegnazione al magistrato relatore delle funzioni relative ai pareri ex art. 7, comma 8, legge nr. 131 del 2001

Vista l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore ;

Udito il relatore cons. Marco CATALANO

## FATTO

Il Sindaco del comune di Ailano (CE), premesso che l'ente partecipa al consorzio intercomunale Campania 25 "Alto Casertano" ha chiesto se è *all'attualità possibile erogare un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione*

## DIRITTO

### *1. Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere.*

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile con riferimento alle condizioni di accesso alla funzione consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia contabile.

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, sotto il profilo della sussistenza delle ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva, enucleate dalla magistratura contabile al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione si traduca in forme di co-gestione o co-amministrazione ovvero in forme di interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il quesito:

- deve avere carattere generale ed astratto e, dunque, attenersi all'interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile;

- non deve tradursi nella verifica di conformità ad un parametro normativo di provvedimenti già adottati;

- non deve interferire con la funzione requirente e giurisdizionale intestata alla Corte dei conti (c.d. interferenza interna), né con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (c.d. interferenza esterna).

### *2. Ammissibilità soggettiva.*

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Ailano, ossia dal legale rappresentante dell'Ente.

Appare sufficiente, al riguardo, il richiamo al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie di cui all'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 ed alla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

*Ammissibilità oggettiva. Attinenza alla materia “contabilità pubblica”.*

Sotto il profilo oggettivo dell’attinenza alla materia “contabilità pubblica”, il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto essa attiene alla erogazione di un compenso a membri del consiglio di amministrazione di una entità giuridica partecipata dall’ente locale.

*Ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva.*

Come è stato detto, l’attinenza alla materia contabile non esaurisce i requisiti oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

Secondo un costante orientamento della magistratura contabile, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere preordinate ad ottenere l’esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

In sintesi, per varcare la soglia dell’ammissibilità oggettiva, i quesiti devono attenere all’interpretazione di una disposizione dal significato controverso inerente alla materia contabile, mentre resta esclusa dalla funzione consultiva qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione (cfr. *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Invero, innanzitutto si sottolinea che: *“i quesiti non devono contenere riferimenti a scelte discrezionali di natura politica, ovvero non devono essere in connessione diretta ed immediata con provvedimenti di gestione da adottare o atti gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’ente, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge. In sostanza il parere non deve dare soluzione alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero determinare una sorta di inammissibile sindacato sull’attività amministrativa dell’ente, ma individuare e se del caso chiarire le regole di contabilità pubblica già presenti nel tessuto normativo (cfr. Sezione delle autonomie deliberazione n. 5/2006; sezione controllo Lombardia n. 78/2015).*

Orbene l’ente effettua una richiesta relativa alla corresponsione di compensi ai membri del consiglio di amministrazione di un consorzio partecipato da pubbliche amministrazioni, riguardando, pertanto, indirettamente, contabilità pubblica.

*Merito*

La materia del compenso ai membri del consiglio di amministrazione di consorzi partecipati da pubbliche amministrazioni è stata già, di recente, esaminata, dalla Corte dei conti (Sezione Autonomie nr. 9 del 2019) dal cui orientamento questa sezione non intende discostarsi.

In particolare, la Sezione autonomie è stata investita di un parere in ordine *all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità*

*degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato.*

La materia dei compensi ai membri dei consigli di amministrazione delle entità partecipate o comunque gravitanti nell'orbita delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di normative dettata in tema di contenimento della spesa.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del d.l. nr. 78 del 2010 ha così statuito.

*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.*

Inoltre, l'art. 7, comma 5, ultimo periodo del medesimo d.l. ha previsto che:

*Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.*

In questo contesto legislativo si è inserita la deliberazione della Sezione Autonomie la quale ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell'ente.

In particolare, è stato sostenuto che se il finanziamento anche parziale dell'ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l'ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso.

Secondo il giudice della nomofilachia dei controlli

*La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.*

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

ritiene che se l’ente partecipato vive con risorse provenienti da parte dell’ente titolare, nessun compenso sia dovuto;

viceversa, se il finanziamento provenga da entrate proprie, potrà essere previsto un compenso ai membri della governance dell’ente.

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, dalla Segreteria della Sezione, al Comune di Ailano.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del 16.3.2022

Il Relatore

Marco Catalano

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il

29 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato